

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Francia / Commissione(Causa T-609/17) ⁽¹⁾

[«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Francia — Restituzione all'esportazione nel settore delle carni di pollame — Rettifiche finanziarie forfettarie — Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (UE) n. 1306/2013 — Qualità sana, leale e mercantile — Controlli — Proporzionalità»]

(2019/C 82/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica francese a titolo del FEAGA per un importo di EUR 120 901 216,61.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 382 del 13.11.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — UP / Commissione(Causa T-706/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Malattia grave — Domanda di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico — Rigetto della domanda — Principio di divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Diritto di essere ascoltato — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Responsabilità»)

(2019/C 82/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UP (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e B. Mongin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione del 26 aprile 2017, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico e, dall'altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente afferma di aver subito.